



Bruxelles, 22 settembre 2020  
(OR. en)

11022/20

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0280(NLE)**

---

**SCH-EVAL 118  
FRONT 256  
COMIX 407**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	22 settembre 2020
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10798/20 + COR 1
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della <b>Croazia</b> affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della <b>gestione delle frontiere esterne (nuova visita delle frontiere terrestri)</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Croazia affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (nuova visita delle frontiere terrestri), adottata dal Consiglio nella sessione del 22 settembre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 della Croazia affinché siano soddisfatte le condizioni necessarie all'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (nuova visita delle frontiere terrestri)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La seconda nuova visita di valutazione Schengen, svolta nel maggio 2019 con particolare attenzione alla frontiera terrestre della Croazia con la Bosnia-Erzegovina, ha concluso che rimaneva un notevole numero di importanti raccomandazioni connesse ai risultati rilevati durante le visite del 2016 e del 2017 la cui attuazione non era stata ancora completata al momento della seconda visita del 2019. La nuova visita ha permesso inoltre di individuare elementi aggiuntivi, che sono stati considerati "conforme ma richiede miglioramenti". Le principali preoccupazioni riguardavano l'ulteriore sviluppo del concetto di sorveglianza delle frontiere terrestri e l'attuazione, l'acquisizione e l'ulteriore sviluppo dei sistemi di sorveglianza tecnica delle frontiere terrestri e delle apparecchiature di sorveglianza, come il ricorso a cani addestrati per la sorveglianza.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

Ciò riveste particolare importanza in considerazione della lunghezza della frontiera esterna e della continua minaccia rappresentata dalla migrazione irregolare alla frontiera con la Bosnia-Erzegovina e la Serbia. È necessaria un'ulteriore e completa attuazione di tali raccomandazioni per poter confermare che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne. Dato che diverse capacità importanti e necessarie non erano state ancora predisposte né rese operative al momento della nuova visita nel maggio 2019, la Croazia è invitata a risolvere tali questioni in sospeso prima che si proceda a una valutazione finale del livello del sistema di sorveglianza delle frontiere. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2019)9205 della Commissione, del 13 dicembre 2019, è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che rispecchia la situazione esistente al momento della nuova visita del 2019.

- (2) Dopo la nuova visita del 2019 la Croazia ha presentato alla Commissione relazioni di follow-up sull'attuazione dei piani d'azione relativi alle raccomandazioni del 2016 e del 2017, comprese le azioni tuttora in sospeso individuate durante la nuova visita del 2019, l'ultima delle quali il 2 ottobre 2019.
- (3) Successivamente, il 22 ottobre 2019, prima dell'adozione di tali raccomandazioni, la Commissione ha adottato una comunicazione<sup>2</sup> riguardante la verifica della piena applicazione dell'*acquis* di Schengen da parte della Croazia.
- (4) Gli Stati membri e la Commissione sono congiuntamente responsabili dell'attuazione del meccanismo di valutazione e di controllo Schengen, come specificato nel regolamento (UE) n. 1053/2013, e cooperano pienamente in tutte le fasi delle valutazioni.
- (5) Tenuto conto delle conclusioni della nuova visita del 2019, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare la piena attuazione delle azioni volte a correggere le carenze riscontrate utilizzando al meglio i mezzi previsti dal regolamento (UE) n. 1053/2013, comprese le nuove visite in loco volte a verificare l'attuazione del piano d'azione.

---

<sup>2</sup> COM(2019) 497 final del 22 ottobre 2019.

- (6) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Croazia di proseguire nell'attuazione delle azioni in corso e correggere le carenze riscontrate nel processo di valutazione. In tale contesto, dovrebbe essere data priorità al raggiungimento dei livelli di organico e della capacità di sorveglianza delle frontiere terrestri. È parimenti necessario prendere in considerazione altre raccomandazioni ancora in sospeso a seguito delle visite in loco del 2016 e del 2017. Occorre prestare particolare attenzione alle raccomandazioni 3, 4 e 9 a seguito della visita del 2019.
- (7) La piattaforma elettronica utilizzata per le verifiche di frontiera impone alle guardie di frontiera di contrassegnare come "letti" i messaggi importanti, tra cui i prodotti di analisi del rischio, prima di entrare nel sistema. Questa procedura volta a richiamare l'attenzione delle guardie di frontiera sulle tendenze recenti, gli incidenti, i profili di rischio, ecc. prima di iniziare a lavorare, è considerata una buona prassi.
- (8) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Croazia deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

#### RACCOMANDA:

la Croazia è invitata a

1. continuare ad attuare tutte le azioni in corso relative alle raccomandazioni formulate nei documenti 7739/17 e 13902/18 del Consiglio, in particolare conseguire i livelli programmati necessari in termini di organico e di capacità di sorveglianza delle frontiere terrestri;
2. aggiornare i piani di emergenza per rendere operative le procedure nazionali volte a ricevere e accogliere gli interventi rapidi alle frontiere dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a ricevere il sostegno europeo per la creazione di un punto di crisi, se necessario;
3. sviluppare ulteriormente il ruolo dei capigruppo per la sorveglianza di frontiera, fornendo loro la necessaria formazione e dando loro la flessibilità e le competenze per reagire in qualità di leader tattici sul posto, e armonizzare questo approccio all'interno dell'intera polizia di frontiera;

4. garantire una sorveglianza tecnica costante delle strade chiuse e dei punti di attraversamento ubicati nelle zone sensibili e nelle aree circostanti, e garantire la disponibilità di almeno due agenti ai valichi di frontiera locali; rendere il confine di Stato più visibile (ad esempio utilizzando nastri informativi o segnali più appropriati);
5. predisporre un sistema efficiente di sorveglianza presso l'ex ferrovia (chiusa) tra Zagabria e Spalato lungo il fiume Una;
6. sviluppare ulteriormente la capacità di sorveglianza aerea nei prossimi anni, in funzione degli sviluppi della situazione migratoria;
7. stabilire un modello chiaro e uniforme di scambio di informazioni a livello regionale e locale tra le stazioni di polizia di frontiera vicine per quanto riguarda la situazione della frontiera, al fine di migliorare la conoscenza situazionale delle guardie di frontiera;
8. garantire che tutti gli analisti del rischio siano ben consapevoli del loro ruolo nel processo di pianificazione per garantire che siano in grado di sviluppare ulteriormente le loro competenze e prodotti al fine di soddisfare i requisiti operativi e sostenere il processo decisionale a tutti i livelli; e
9. assicurare la corretta attuazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'"Eurodac" al fine di ottimizzare il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione delle persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---